

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Luisa Acampora, nella qualità di difensore della dott.ssa Giovanna Confuorto (c.f. CNFGNN89A49G813B) nel giudizio di appello nrg. 5429/2022 pendente dinanzi al Consiglio di Stato, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza al **Decreto del Presidente della Sezione 3^a del Consiglio di Stato, n. 1323/2022 del 06/07/2022 emessa nel giudizio nrg. 5429/2022.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: **Consiglio di Stato, nrg. 5429/2022.**

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Giovanna Confuorto (**ricorrente**)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Ispettorato Nazionale del Lavoro in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Commissione di concorso in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);

3. Estremi dei provvedimenti impugnati ed oggetto del ricorso:

- **Provvedimenti impugnati con ricorso nrg. 5131/2022 definito dal TAR Lazio con la sentenza n. 7899/2022 (oggetto di appello):**

a) della graduatoria finale di merito del profilo CU/GIUL, pubblicata in data 25/03/2022, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto interministeriale del 16 maggio 2018, nella parte in cui colloca la ricorrente

alla posizione 1.194 con 28,1 punti, precisamente per quanto concerne il punteggio assegnato ai titoli presentati dalla ricorrente pari a 3,5;

b) dell'art. 9, comma 4, lett. f), del Bando di concorso, laddove non prevede l'assegnazione di 2 punti per i candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva in forza del possesso di una Laurea Magistrale;

per quanto di ragione:

c) del verbale della seduta della Commissione RIPAM del 21/03/2022 di validazione della graduatoria sub a);

d) degli atti relativi alle attività di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente, poste in essere dalla Commissione concorsuale, nonché, per quanto di interesse, del verbale della relativa seduta di valutazione di data e numero sconosciuti;

e) degli elenchi di assegnazione sedi, di data e numero sconosciuti, nella parte in cui non inseriscono la ricorrente

f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente nonché per l'accertamento:

g) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 2 punti dovuti alla valutazione della Laurea Magistrale, presentata quale titolo di ammissione alla procedura, aggiuntivi rispetto ai 3,5 già conseguiti per i titoli presentati;

in via subordinata, per l'annullamento:

h) dell'art. 9, comma 4, lett. g), del Bando di concorso, laddove non prevede l'assegnazione di 0,5 punti per i candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva in forza del possesso di una Laurea Magistrale;

i) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,5 punti dovuti alla valutazione della Laurea Magistrale, presentata quale titolo di ammissione alla procedura, aggiuntivi rispetto ai 3,5 già conseguiti per i titoli presentati

- **Oggetto del giudizio di appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, iscritto al nrg. 5429/2022:**

a) avverso e per la riforma, previa adozione di misure cautelari:

della sentenza n. 7899/2022 pubblicata in data 14/06/2022 del TAR Lazio di Roma – Sezione Quarta (R.G. 5131/2022) resa inter partes, mai notificata.

3.1. Sunto dei motivi di ricorso in appello:

I. ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il primo motivo di appello si contesta il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata.

Invero, il TAR ha del tutto ignorato l'oggetto dell'impugnativa, ossia gli articoli del

Bando di concorso, precisamente le lett. f) e g), del comma 4, dell'art. 9 del Bando, la cui formulazione ha impedito alla ricorrente di poter ottenere il punteggio aggiuntivo ambito, nello specifico, in via principale, 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale o, in via subordinata, 0,5 punti per il possesso del medesimo titolo di studio.

Il TAR Lazio si limita, infatti, ad affermare che la laurea magistrale indicata dalla ricorrente, quale titolo di ammissione alla procedura, non poteva essere valutata, ai fini dell'assegnazione di punteggio aggiuntivo, in ragione del fatto che gli articoli impugnati non lo permettevo.

Pertanto, si contesta che con la decisione impugnata, sembra che il giudice di primo grado abbia ommesso di vagliare la fondatezza dei motivi di doglianza, i quali, tra l'altro, si sviluppavano sulla base di una consolidata giurisprudenza, formatasi proprio in seno alla IV° Sezione del TAR Lazio, immotivatamente ignorata dal giudice.

Inoltre, si evidenzia che la previsione del Bando, impugnata dinanzi al TAR, appare *ictu oculi* irragionevole ed immotivatamente discriminatoria, poiché determina un ingiustificato pregiudizio nei confronti dei candidati che hanno partecipato al concorso grazie al possesso di una Laurea Magistrale o Diploma di Laurea, in più vi è una palese disparità tra percorsi di studio, se **il titolo di studio minimo per l'accesso al concorso è la Laurea Triennale (L)** è chiaro che la laurea magistrale (e la laurea V.O.) vanno valutati come titoli aggiuntivi.

La clausola di bando impugnata risulta, quindi, irragionevole laddove, per l'assegnazione dei **due** punti, richiede al candidato il possesso di una Laurea Magistrale **ulteriore** rispetto a quella indicata come titolo di ammissione, **proprio perché tale titolo è già di grado superiore rispetto a quello minimo richiesto dal Bando per la partecipazione e, quindi, meritevole di attribuzione di punteggio.**

II. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA.

Con il secondo motivo di appello, si contesta la parte di sentenza nella quale il giudice

afferma che: “Coglie nel segno la controdeduzione dell’Amministrazione, **secondo cui “la laurea magistrale in giurisprudenza è stata già dichiarata dalla ricorrente come requisito utile ai fini della partecipazione” e non, invece, per ottenere i due punti previsti dalla lettera f) dell’art. 9, comma 4 del bando: implementazione di punteggio chiesta soltanto in giudizio**””.

A tal uopo si evidenzia che lo stesso TAR (Sez. IV), **con ben 11 sentenze** pubblicate solo un mese prima della camera di consiglio del 18 maggio u.s., nel decidere giudizi del tutto analoghi a quello che ha interessato l’appellante, **sosteneva proprio l’esatto opposto**, affermando che: “Considerato che non può imputarsi alla responsabilità della parte ricorrente il non aver dichiarato due volte il possesso del titolo superiore a quello di accesso, non essendo stata prevista alcuna indicazione in tal senso nel sistema informatico” (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV, sentenze n.n. 6512/2022, 5615/2022, 5040/2022, 4916/2022, 4915/2022, 4881/2022, 4880/2022, 4879/2022, 4875/2022, 4821/2022, 4817/2022**).

III. ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA.

Con tale motivo si rileva il difetto assoluto di motivazione rispetto al motivo di ricorso con il quale si contesta che la disposizione concorsuale impugnata contrasta con le previsioni concorsuali contenute in differenti bandi pubblicati sempre dalla Commissione RIPAM parallelamente al concorso in questione.

IV. IN VIA SUBORDINATA: ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ

DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il quarto motivo di appello di contesta il rigetto della domanda subordinata afferente la richiesta di annullamento della lett. g), del comma 4, dell'art. 9 del Bando di concorso.

Ebbene, il giudice di prime cure, nonostante il profilo discriminatorio della previsione **impugnata** sia oggettivo e matematicamente dimostrato, ha respinto la doglianza con la seguente motivazione: *“e, analogamente, la formulazione di cui alla predetta lettera g [...] avrebbe precluso di poter gratificare con il più contenuto incremento di punteggio il medesimo titolo indicato per l'ammissione al concorso”*.

Anche in questo caso pare che il TAR abbia del tutto omesso di vagliare il motivo di impugnazione, il quale era proprio diretto a contestare il fatto che la clausola non permetteva la valutazione della laurea in giurisprudenza indicata per l'ammissione al concorso, ingenerando un'incontestabile discriminazione a danno dei candidati, come la ricorrente, che hanno partecipato alla selezione in forza del predetto titolo.

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalla 1194° alla 901° posizione:

5. Lo svolgimento del processo di appello, che al momento è in attesa di trattazione dell'istanza cautelare prevista per la camera di consiglio del 28/07/2022, può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con decreto del Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato n. 1323/2022, emessa nel giudizio nrg. 5429/2022.